



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 12 dicembre 2008

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0098 (COD)**

**9499/1/08
REV 1 (it)**

**CODEC 602
TRANS 152**

NOTA INFORMATIVA

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada
- Risultato della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 19-22 maggio 2008)

I. INTRODUZIONE

Il Relatore, on. Silvia Adriana TICAU (PSE - RO), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione costituita da 104 emendamenti (emendamenti 1-104) alla proposta di regolamento. Inoltre il gruppo politico IND/DEM ha presentato un emendamento (emendamento 105), il gruppo PPE/DE ha presentato due emendamenti (emendamenti 106 e 117) e i gruppi politici PPE/DE e PSE hanno presentato congiuntamente altri dieci emendamenti (emendamenti 107-116).

II. DIBATTITO

Il dibattito congiunto sui "Trasporti stradali" che si è svolto il 20 maggio 2008 si è riferito alle tre proposte seguenti:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada,

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione)¹,
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)².

Il ministro Radovan ZERJAV, esprimendosi a nome della Presidenza slovena, ha aperto il dibattito e :

- ha sottolineato l'importanza delle tre proposte per il rafforzamento e il completamento del mercato unico. Considerato il contributo che apporta il settore dei trasporti stradali in rapida crescita al conseguimento di tale obiettivo, è necessario un adeguamento della normativa comunitaria in vigore per armonizzare l'applicazione delle norme, migliorare l'efficacia dei controlli ed assicurare una concorrenza leale;
- ha osservato che il Consiglio aveva proceduto ad un dibattito orientativo in occasione del Consiglio TTE di aprile e che farà iscrivere le attuali proposte nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio TTE del 13 giugno 2008 al fine di giungere ad un accordo politico;
- ha sottolineato la necessità di una definizione comune del cabotaggio per evitare gli spostamenti a vuoto ed ha rilevato che l'istituzione di un registro elettronico nazionale contribuirebbe a ridurre la burocrazia;
- ha sottolineato che il Consiglio è consapevole delle limitazioni esistenti nel mercato dei trasporti dell'UE ed è quindi determinato non soltanto a semplificare le norme e i meccanismi di controllo per il cabotaggio ma anche ad introdurre disposizioni uniformi ed esecutorie per l'accesso alla professione di operatore del trasporto stradale.

Il Commissario Leonard ORBAN:

- ha rammentato che il mercato interno nel settore dei trasporti è un mercato che è frammentato in 27 mercati nazionali con diverse interpretazioni del termine "cabotaggio". Ha quindi messo l'accento sulla necessità di armonizzare questo settore mediante una rapida adozione delle tre proposte;
- ha dichiarato che, in generale, gli emendamenti del PE vanno nella giusta direzione. Sul termine "cabotaggio" si è dichiarato d'accordo con la regola che prevede "tre trasporti di cabotaggio nello spazio di sette giorni" che può essere facilmente controllata e applicata;
- ha ritenuto che l'armonizzazione potrebbe portare ad una liberalizzazione come obiettivo ultimo, ma tali processi dovrebbero andare di pari passo. Una totale liberalizzazione non potrebbe esistere senza garanzie nel settore della sicurezza sociale, ma spetta agli Stati membri decidere in merito;

¹ Sul risultato della votazione, cfr. doc. 9502/08.

² La votazione su tale proposta è stata rinviata alla sessione plenaria di giugno.

- ha anche sottolineato che la proposta non porterebbe ad un'armonizzazione dei regimi fiscali e delle norme sociali né alla soppressione delle differenze nelle norme sociali in vigore negli Stati membri.

Il Relatore sulla proposta di regolamento che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, on. Silvia Adriana TICAU ((PSE - RO):

- ha dichiarato che occorre prevedere una definizione del certificato professionale per esercitare la professione di operatore del trasporto stradale. Essa si è pronunciata a favore di un registro elettronico e del criterio di "onorabilità". Ha anche rilevato che le persone, che comprovino un'esperienza pratica continua di almeno dieci anni a livello dirigenziale in un'impresa di trasporti, possono essere esentate dagli esami;
- ha dichiarato che le infrazioni gravi dovrebbero dar luogo al ritiro della licenza. Le modalità dovrebbero essere regolate mediante la procedura di comitato (procedura di regolamentazione con controllo);
- ha dichiarato che sarebbe favorevole ad un esame orale e scritto per la professione di "gestori dei trasporti".

Il Relatore sulle altre due proposte, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione), on. Mathieu GROSCH (PPE/DE - BE):

- ha ringraziato la Commissione e il Consiglio per la collaborazione costruttiva ed ha espresso la speranza che il Consiglio possa adottare gli emendamenti votati dal PE. Per quanto riguarda l'accesso alla professione, la posizione di gestore del trasporto sarà centrale. Per affrontare le sfide che si porranno in futuro per i mercati del trasporto, è necessario adottare un approccio strutturato;
- ha osservato che la gestione del sistema (inclusa la rete di registri elettronici) dovrebbe essere semplice e trasparente, il che solo gli Stati membri possono garantire;
- ha rilevato che le qualifiche necessarie per accedere alla professione dovrebbero essere chiare e tener conto dell'esperienza professionale, dell'onorabilità e dell'affidabilità, senza per questo costituire un onere per le imprese. I criteri applicabili al ritiro della licenza dovrebbero riguardare le infrazioni gravi più che le infrazioni lievi. La regola di dodici giorni dovrebbe essere applicata;

- ha aggiunto per quanto riguarda il "cabotaggio" che l'adozione di un approccio armonizzato costituirebbe un'evoluzione positiva per tener conto dei bisogni economici e ambientali del mercato, ma che non dovrebbe comportare un dumping né pregiudicare le varie strutture sociali esistenti. A questo proposito la regola che prevede tre trasporti di cabotaggio nello spazio di una settimana sarebbe preferibile alle disposizioni attuali;
- inoltre, l'on. GROSCH ha invitato gli Stati membri a prendere le misure strutturali necessarie per poter controllare il cabotaggio in modo efficace.

Esprimendosi a nome del gruppo politico PPE/DE, l'on. Georg JARZEMBOWSKI (PPE/DE – DE):

- ha sostenuto, in linea di massima, la proposta della Commissione, ma ha auspicato una maggiore armonizzazione e liberalizzazione per creare un vero mercato interno dei trasporti;
- ha posto l'accento sul fatto che, a lungo termine, le norme in materia di cabotaggio non hanno alcun senso in un vero mercato interno e che dovrebbero essere soppresse entro il 2014, in quanto gli adeguamenti necessari a livello sociale dovrebbero essere stati realizzati a tale data;
- ha chiesto alla Commissione, per quanto riguarda l'accesso alla professione, di repertoriare in modo armonizzato le infrazioni gravi che possono dar luogo al ritiro della licenza e di redigerne l'elenco entro il 2010;
- ha insistito perché la preferenza sia data alla regola dei 12 giorni.

Esprimendosi a nome del gruppo politico PSE, l'on. Willy PIECYK (PSE – DE)

- ha rammentato che l'apertura del cabotaggio è allo stesso tempo necessaria e accettabile, ma che non dovrebbe portare a un dumping sociale incontrollato;
- ha chiesto l'inserzione di una clausola di revisione per poter esaminare la situazione nel 2012, in vista di una liberalizzazione completa nel 2014, pur permettendo ancora ai vari Stati membri di ottenere un aiuto in caso gravi distorsioni del mercato a livello locale;
- ha sostenuto l'applicazione della regola dei dodici giorni, ma ha proposto che la votazione nella sessione plenaria sulla proposta di regolamento che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus sia ritardata, per tener conto dell'accordo già raggiunto dalle parti sociali.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, l'on. Dirk STERCKX (ALDE - BE):

- ha segnalato che il mercato interno è già frammentato e che le proposte della Commissione rappresentano a questo proposito un passo indietro, in quanto conducono a una riduzione dell'efficacia. Il fatto di opporsi, per motivi sociali, a una liberalizzazione completa è in questo caso un semplice pretesto volto a distogliere l'attenzione dal problema che si pone;
- ha chiesto una piena liberalizzazione entro il 2012.

Esprimendosi a nome del gruppo politico Verts/ALE, l'on. Eva LICHTENBERGER (Verts/ALE - AT):

- ha sostenuto le norme in materia di cabotaggio per proteggere l'ambiente, ma ha rammentato che occorre evitare il dumping sociale;
- ha sottolineato che il successo dell'insieme dell'edificio dipende dalla buona esecuzione da parte degli Stati membri dei compiti che incombono loro in materia di controllo;
- non si è opposta alla regola dei dodici giorni, quale è accettata dalle parti sociali.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico GUE/NGL, l'on. Erik MEIJER (GUE/NGL - NL):

- ha rammentato che il cabotaggio può essere accettato soltanto se le garanzie sociali necessarie sono attuate;
- si è dichiarato favorevole alla regola dei dodici giorni, quale è accettata dalle parti sociali;
- ha chiesto che si proceda a un riesame nel 2012.

Intervenendo a nome del gruppo politico IND/DEM, l'on. Johannes BLOKLAND (IND/DEM - NL):

- ha sottolineato che l'elenco delle infrazioni gravi che danno luogo al ritiro di una licenza di trasporto dovrebbe essere adottato tramite la procedura di codecisione e non tramite la procedura di comitato;
- ha rammentato che spetta agli Stati membri procedere a controlli efficaci per garantire condizioni di parità sul mercato dei trasporti;
- ha chiesto una liberalizzazione completa del cabotaggio entro il 2012.

III. VOTAZIONE

Il Parlamento ha adottato 104 emendamenti nella votazione in seduta plenaria del giorno successivo, il 20 maggio 2008 (emendamenti 1-6, 8-13, 16-26, 28-32, 34-46, 48-59, 61-77, 79-83, 85-86, 88-94, 96-101, 103-104, 107-109, 111- 113 and 115-116). L' emendamento 117 è stato ritirato.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono riportati nell'allegato della presente nota.

P6_TA-PROV(2008)0217

Condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0263),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0145/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0087/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le persone fisiche che possiedono l'onorabilità e l'idoneità professionale prescritte devono essere identificate chiaramente e designate presso le autorità competenti. I soggetti in questione, denominati "gestori dei trasporti", devono corrispondere ai soggetti che dirigono in maniera continuativa ed effettiva le attività di trasporto delle imprese di trasporto su strada. Occorre precisare le condizioni che un soggetto deve soddisfare affinché possa assumere la direzione permanente ed effettiva di un'attività di trasporto in un'impresa.

Emendamento

(7) Le persone fisiche che possiedono l'onorabilità e l'idoneità professionale prescritte devono essere identificate chiaramente e designate presso le autorità competenti. I soggetti in questione, denominati "gestori dei trasporti", devono corrispondere ai soggetti **residenti di uno Stato membro** che dirigono in maniera continuativa ed effettiva le attività di trasporto delle imprese di trasporto su strada. Occorre precisare le condizioni che un soggetto deve soddisfare affinché possa assumere la direzione permanente ed effettiva di un'attività di trasporto in un'impresa.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La Commissione dovrebbe porsi l'obiettivo di garantire che le violazioni gravi siano sanzionate con lo stesso rigore nei diversi Stati membri, adottando a tal fine le misure del caso.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Un'impresa di trasporti stradali deve disporre di una idoneità finanziaria minima per garantire l'avvio corretto e la gestione efficace dell'impresa. ***Con l'attuale***

Emendamento

(9) Un'impresa di trasporti stradali deve disporre di una idoneità finanziaria minima per garantire l'avvio corretto e la gestione efficace dell'impresa. È necessario

metodo, che prevede una soglia minima di capitale e di riserve, sussiste un'incertezza notevole quanto alle risorse finanziarie da prendere in considerazione e non è garantito che un'impresa abbia la capacità di onorare i propri obblighi a breve termine. È necessario utilizzare *altri* indicatori finanziari *meglio* definiti e *più* pertinenti, che possono essere stabiliti sulla base dei conti annuali. Se lo desiderano, le imprese devono avere la possibilità di mostrare la loro idoneità finanziaria mediante una garanzia bancaria, utilizzando così un metodo che può rivelarsi più semplice e meno oneroso.

utilizzare indicatori finanziari *ben* definiti e pertinenti, che possono essere stabiliti sulla base dei conti annuali. Se lo desiderano, le imprese devono avere la possibilità di mostrare la loro idoneità finanziaria mediante una garanzia bancaria *o altro strumento finanziario, quale l'assicurazione*, utilizzando così un metodo che può rivelarsi più semplice e meno oneroso.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Con un livello elevato di qualificazione professionale è possibile potenziare l'efficienza socioeconomica del settore del trasporto stradale. I candidati alla funzione di gestore dei trasporti devono quindi seguire formazioni di qualità. Per assicurare una maggiore omogeneità della formazione e dell'esame, come pure la trasparenza nei confronti dei candidati, gli Stati membri devono riconoscere i centri di esame e di formazione secondo i criteri definiti dagli stessi Stati membri. ***Per ragioni di equità e trasparenza, è inoltre necessario che tutti i candidati sostengano un esame, compresi i soggetti che, in base all'esperienza maturata o a un diploma posseduto, possono essere dispensati da una formazione iniziale obbligatoria.*** Da quando il mercato interno è stato realizzato, i mercati nazionali non sono più separati. Di conseguenza, i soggetti che intendono dirigere le attività di trasporto devono possedere le conoscenze necessarie per dirigere operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale. L'elenco delle materie da conoscere per ottenere il

Emendamento

(10) Con un livello elevato di qualificazione professionale è possibile potenziare l'efficienza socioeconomica del settore del trasporto stradale. I candidati alla funzione di gestore dei trasporti devono quindi seguire formazioni di qualità. Per assicurare una maggiore omogeneità della formazione e dell'esame, come pure la trasparenza nei confronti dei candidati, gli Stati membri devono riconoscere i centri di esame e di formazione secondo i criteri definiti dagli stessi Stati membri. Da quando il mercato interno è stato realizzato, i mercati nazionali non sono più separati. Di conseguenza, i soggetti che intendono dirigere le attività di trasporto devono possedere le conoscenze necessarie per dirigere operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale. L'elenco delle materie da conoscere per ottenere il certificato di idoneità professionale e le modalità di organizzazione degli esami possono essere aggiornati e modificati in funzione del progresso tecnico.

certificato di idoneità professionale e le modalità di organizzazione degli esami possono essere aggiornati e modificati in funzione del progresso tecnico.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per garantire una concorrenza leale e favorire il pieno rispetto della regolamentazione da parte del trasporto stradale è necessario un livello omogeneo di sorveglianza e di controllo fra gli Stati membri. Le autorità nazionali incaricate di controllare le imprese e la validità delle autorizzazioni svolgono un ruolo fondamentale in proposito. È pertanto opportuno adottare le misure adeguate in caso di necessità, in particolare per sospendere o revocare le autorizzazioni o dichiarare l'inidoneità dei gestori dei trasporti negligenti o fraudolenti. Un'impresa deve tuttavia ricevere una diffida preliminare e deve disporre di un termine ragionevole per regolarizzare la propria situazione prima di incorrere in sanzioni di questo tipo.

Emendamento

(11) Per garantire una concorrenza leale e favorire il pieno rispetto della regolamentazione da parte del trasporto stradale è necessario un livello omogeneo di sorveglianza e di controllo fra gli Stati membri. Le autorità nazionali incaricate di controllare le imprese e la validità delle autorizzazioni svolgono un ruolo fondamentale in proposito. È pertanto opportuno adottare le misure adeguate in caso di necessità, in particolare, ***nei casi più gravi***, per sospendere o revocare le autorizzazioni o dichiarare l'inidoneità dei gestori dei trasporti negligenti o fraudolenti. ***Ciò deve essere preceduto da una debita valutazione dell'intervento in relazione al principio di proporzionalità.*** Un'impresa deve tuttavia ricevere una diffida preliminare e deve disporre di un termine ragionevole per regolarizzare la propria situazione prima di incorrere in sanzioni di questo tipo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) In particolare, è opportuno conferire alla Commissione il potere di stilare un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni che ***comportano*** la perdita dell'onorabilità richiesta ai trasportatori su strada; adeguare al progresso tecnico l'allegato del presente

Emendamento

(22) In particolare, è opportuno conferire alla Commissione il potere di stilare un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni ***serie*** che ***in determinate circostanze possono comportare*** la perdita dell'onorabilità richiesta ai trasportatori su strada, ***di***

regolamento relativo alle conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri nonché l'allegato relativo al modello di certificato di idoneità professionale; e compilare un elenco delle violazioni **più gravi** che **implicano** la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a esercitare l'attività o la dichiarazione di inidoneità. *Poiché hanno portata generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o completare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 a) della decisione 1999/468/CE. Per ragioni di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo devono essere ridotti per l'aggiornamento del modello di certificato di idoneità professionale.*

adeguare al progresso tecnico l'allegato del presente regolamento relativo alle conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri nonché l'allegato relativo al modello di certificato di idoneità professionale e di compilare un elenco delle violazioni che **possono indurre le autorità, in determinate circostanze e in funzione del carattere della violazione, a prevedere** la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a esercitare l'attività o una dichiarazione di inidoneità. *Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a completare il presente regolamento con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell'aggiornamento del modello di certificato di idoneità professionale.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Oggetto e **definizioni**

Emendamento

Oggetto e **ambito di applicazione**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "gestore dei trasporti", qualsiasi *persona* fisica impiegata da un'impresa o, se l'impresa in questione è una persona fisica, questa stessa persona o, se **necessario**, un'altra persona fisica che designa mediante contratto, e che dirige in maniera continuativa ed effettiva le attività di

Emendamento

e) "gestore dei trasporti", qualsiasi *persona* fisica impiegata da un'impresa o, se l'impresa in questione è una persona fisica, questa stessa persona o, se **previsto**, un'altra persona fisica che designa mediante contratto, e che dirige in maniera continuativa ed effettiva le attività di

trasporto dell'impresa;

trasporto dell'impresa;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) "autorità competente **per autorizzare l'esercizio dell'attività**", un'autorità in uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che verifica se un'impresa soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento e che ha il potere di rilasciare, sospendere o revocare l'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada;

Emendamento

g) "autorità competente", un'autorità in uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che, **per autorizzare l'esercizio dell'attività**, verifica se un'impresa soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento e che ha il potere di rilasciare, sospendere o revocare l'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) "Stato membro di stabilimento", lo Stato membro in cui **intende stabilirsi** l'impresa, indipendentemente dalla provenienza del gestore dei trasporti;

Emendamento

h) "Stato membro di stabilimento", lo Stato membro in cui **è stabilita** l'impresa, indipendentemente dalla provenienza del gestore dei trasporti;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) "Stato membro di provenienza", lo Stato membro in cui risiedeva o esercitava l'attività in precedenza il gestore dei trasporti di un'impresa che intenda stabilirsi in un altro Stato membro.

Emendamento

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano l'attività di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare l'attività di trasportatore su strada.

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano l'attività di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare l'attività di trasportatore su strada **e i riferimenti alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada si intendono comprensivi, ove opportuno, di un riferimento alle imprese che intendono esercitare tale attività.**

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione

b) ~~alle imprese che effettuano esclusivamente **determinati** trasporti di persone su strada a fini non commerciali, che non esercitino l'attività di trasportatore di persone su strada come attività principale e che utilizzino per il trasporto veicoli guidati dai loro dipendenti.~~

Emendamento

b) ~~alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali~~ **e a titolo gratuito**, ~~che non esercitino l'attività di trasportatore di persone su strada come attività principale e che utilizzino per il trasporto veicoli guidati dai loro dipendenti.~~

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada utilizzando esclusivamente esclusivamente autoveicoli che non possono superare i 40 km/h;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione

a) essere stabilite effettivamente e in modo stabile in uno Stato membro;

Emendamento

a) essere stabilite effettivamente e in modo stabile in uno Stato membro **come previsto all'articolo 5**;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) essere onorabili;

Emendamento

b) essere onorabili **come previsto all'articolo 6**;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera c)

Testo della Commissione

c) possedere l'adeguata idoneità finanziaria;

Emendamento

c) possedere l'adeguata idoneità finanziaria **come previsto all'articolo 7**;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione

d) possedere l'idoneità professionale richiesta.

Emendamento

d) possedere l'idoneità professionale richiesta **come previsto all'articolo 8**.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. L'impresa che **intenda esercitare**

Emendamento

1. L'impresa che **esercita** l'attività di

l'attività di trasportatore su strada indica ***all'autorità competente di cui all'articolo 9*** almeno una persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d). ***Tale persona, denominata "gestore dei trasporti", deve adempiere*** le condizioni seguenti:

trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, ***il gestore dei trasporti, che sia*** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), ***e che adempia altresì*** le condizioni seguenti:

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) essere ***impiegata e retribuita dall'***impresa ***ovvero***, se l'impresa è una persona fisica, coincidere con tale persona fisica.

Emendamento

b) ***avere un effettivo legame con l'impresa, vale a dire essere dipendente, socio, direttore o azionista o avere un rapporto contrattuale analogo con l'impresa o dirigere l'impresa stessa, oppure***, se l'impresa è una persona fisica, coincidere con tale persona fisica, ***o ancora, se l'impresa è una società, poter rappresentare e impegnare legalmente la società stessa.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) essere residente in uno Stato membro.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis) (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'impresa indica all'autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. **In deroga al paragrafo 1**, l'impresa **costituita da una persona fisica** non avente il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 3, lettera d), può essere autorizzata **dalle** autorità **competenti** a esercitare l'attività di trasportatore alle condizioni seguenti:

Emendamento

2. L'impresa non avente il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 3, lettera d) può essere autorizzata **dall'**autorità **competente** a esercitare l'attività di trasportatore **su strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1**, alle condizioni seguenti:

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

a) l'impresa indica **alle autorità competente** un'altra persona che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che sia incaricata, in base a contratto, di esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa;

Emendamento

a) l'impresa indica un'altra persona **fisica residente in uno Stato membro** che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che sia incaricata, in base a contratto, di esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa, **e lo notifica all'autorità competente**;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione

b) il contratto che lega l'impresa al gestore dei trasporti precisa **i compiti** che questi deve svolgere in via continuativa e indica le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti; **i compiti** da precisare sono in particolare **quelli** riguardanti la manutenzione e **la** riparazione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità, la distribuzione dei carichi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;

Emendamento

b) il contratto che lega l'impresa al gestore dei trasporti precisa **le mansioni** che questi deve svolgere in via continuativa e indica le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti; **le mansioni** da precisare sono in particolare **quelle** riguardanti la **gestione della** manutenzione e **della** riparazione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità, la distribuzione dei carichi **o dei servizi** ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione

c) la persona designata non può dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di più di quattro imprese diverse ***esercitate con una flotta complessiva comprendente al massimo dodici*** veicoli;

Emendamento

c) la persona designata non può dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di più di quattro imprese diverse. ***L'autorità competente può decidere il numero massimo di veicoli che il gestore dei trasporti può gestire e che non supererà i 50 veicoli per ciascun gestore dei trasporti;***

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione

d) la persona designata deve essere indipendente da altre imprese che ***le*** chiedono di svolgere attività di trasporto o che ***svolgano*** attività di trasporto per ***suo*** conto.

Emendamento

d) la persona designata deve essere indipendente da altre imprese che chiedono ***all'impresa*** di svolgere attività di trasporto o che ***svolgono*** attività di trasporto per conto ***dell'impresa***.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il gestore dei trasporti perde l'onorabilità ai sensi del presente regolamento quando, nell'ambito delle attività di trasporto che dirige, sono commesse infrazioni gravi, o infrazioni ripetute oltre un certo limite, fra quelle elencate nell'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione

Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, lettera a), ***un'impresa deve essere stabilita effettivamente e in modo stabile sul territorio dello Stato membro che rilascia, tramite l'autorità competente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.*** A tal fine, l'impresa deve:

Emendamento

Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, lettera a), l'impresa deve:

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a)

Testo della Commissione

a) disporre di una sede, situata nello Stato membro in questione, dotata di locali in cui conserva i documenti dell'impresa, in particolare tutti i documenti contabili, i documenti di gestione del personale e qualsiasi altra documentazione, cui l'autorità competente per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve poter accedere per la verifica delle condizioni prescritte dal presente regolamento;

Emendamento

a) disporre di una sede, situata nello Stato membro in questione, dotata di locali in cui conserva i documenti dell'impresa ***per i periodi previsti dalla legge***, in particolare tutti i documenti contabili, i documenti di gestione del personale e qualsiasi altra documentazione, ***su supporti protetti***, cui l'autorità competente per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve poter accedere per la verifica delle condizioni prescritte dal presente regolamento, ***osservando allo stesso tempo tutte le pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali***;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b)

Testo della Commissione

b) disporre di veicoli, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, in particolare in forza di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di locazione o di un contratto di leasing o in forza di un contratto di acquisto, che sono immatricolati ***e utilizza***

Emendamento

b) disporre di ***uno o più*** veicoli, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, in particolare in forza di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di locazione o di un contratto di leasing o in forza di un contratto di acquisto, che sono

dall'impresa nello Stato membro in questione;

immatricolati nello Stato membro in questione;

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c)

Testo della Commissione

c) *disporre di* una sede operativa, situata nello Stato membro in questione, dotata delle attrezzature necessarie, ***in particolare di un numero sufficiente di parcheggi per potervi posteggiare regolarmente i propri veicoli.***

Emendamento

c) ***effettuare in modo effettivo e continuativo le proprie operazioni in*** una sede operativa, situata nello Stato membro in questione, dotata delle attrezzature necessarie ***ed essere in grado di provare su richiesta dove, nello Stato membro di stabilimento, vengono parcheggiati i veicoli quando non sono utilizzati.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), ***il*** requisito di onorabilità ***di un'impresa è soddisfatto se i dirigenti dell'impresa stessa non sono stati oggetto di condanne penali per reati gravi o di condanne in materia di diritto commerciale e di diritto fallimentare e se esercitano la loro attività in buona fede nel rispetto della normativa applicabile al trasporto stradale e secondo l'etica professionale.***

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), ***e fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri definiscono le condizioni che un'impresa e un gestore dei trasporti devono soddisfare a norma del presente regolamento per ottemperare al*** requisito di onorabilità.

Tali condizioni comprendono i seguenti requisiti:

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a)

Testo della Commissione

a) in assenza di validi motivi che inducano a ***metterne*** in dubbio l'onorabilità;

Emendamento

a) in assenza di validi motivi che inducano a ***mettere*** in dubbio l'onorabilità ***dell'impresa di trasporto, dei suoi gestori***

dei trasporti o di qualsiasi persona interessata, come ad esempio una condanna o sanzioni per infrazioni gravi alla normative nazionali in vigore nel campo:

- i) del diritto commerciale,*
- ii) del diritto fallimentare,*
- iii) delle condizioni di retribuzione e di lavoro,*
- iv) del traffico stradale,*
- v) della responsabilità professionale, e*
- vi) della tratta di esseri umani o del traffico di droga.*

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b) – alinea

Testo della Commissione

b) se **la persona fisica o le persone fisiche che** l'impresa **designa come gestrici dei** trasporti **a norma dell'articolo 4** non sono **state** oggetto di condanne **o sanzioni** in uno **Stato membro** per infrazioni gravi **o infrazioni lievi e ripetute** alle normative comunitarie, riguardanti in particolare:

Emendamento

b) se **il gestore dei trasporti** o l'impresa **di** trasporti non sono **stati** oggetto di condanne in uno **o più Stati membri** per infrazioni gravi alle normative comunitarie, riguardanti in particolare:

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b) – punto i

Testo della Commissione

i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, i tempi di lavoro, l'installazione e l'utilizzo di apparecchi di controllo;

Emendamento

i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, i tempi di lavoro, l'installazione e l'utilizzo di apparecchi di controllo; **la verifica dovrebbe riguardare il loro sistematico rispetto, l'archiviazione dei dati e la protezione dei dati a carattere personale acquisiti;**

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b) – punto iv

Testo della Commissione

iv) il controllo **tecnico** stradale dei veicoli commerciali **e** le ispezioni tecniche **annue** obbligatorie dei veicoli a motore;

Emendamento

iv) il controllo stradale dei veicoli commerciali, **comprese** le ispezioni tecniche obbligatorie dei veicoli a motore;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c)

Testo della Commissione

c) se l'impresa non è stata condannata per infrazioni gravi alla normativa nazionale vigente in materia di condizioni di retribuzione e di lavoro, di circolazione, di sicurezza stradale e di responsabilità professionale.

Emendamento

soppresso

Emendamenti 40, 41 e 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, ***secondo comma***, lettera b), ***la Commissione adotta l'elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni e delle frequenze delle infrazioni al di là delle quali le infrazioni lievi e ripetute comportano la perdita dell'onorabilità. Tali misure, dirette a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.***

A tal fine, la Commissione applica i principi seguenti:

a) le categorie e i tipi di infrazione sono

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b):

a) la condanna o le sanzioni di cui è stato oggetto il gestore dei trasporti o l'impresa

quelli registrati con maggiore frequenza;

di trasporto in uno o più Stati membri per infrazioni gravi alle normative comunitarie, di cui all'allegato II bis, comportano la perdita dell'onorabilità dopo il debito completamento di una procedura amministrativa ed eventualmente dopo un controllo presso i locali dell'impresa, a meno che l'autorità competente, per motivi eccezionali debitamente giustificati, stabilisca che ciò costituisce una risposta sproporzionata. In tal caso, i motivi eccezionali debitamente giustificati sono iscritti nel registro nazionale e indicati nella relazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento relative all'adeguamento dell'allegato II bis onde tener conto dello sviluppo dell'acquis comunitario nel settore dei trasporti stradali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3;

b) il massimo livello di gravità corrisponde alle infrazioni che determinano un grave rischio per la vita o di lesioni gravi;

b) la Commissione adotta, entro il 1° gennaio 2010, un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni che possono comportare la perdita dell'onorabilità. Gli Stati membri tengono conto delle informazioni in merito a tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri, all'atto della definizione delle priorità dei controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

c) la frequenza dell'infrazione al di là della quale le infrazioni lievi e ripetute sono considerate gravi aumenta con il numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dalla persona fisica in questione.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo in relazione a tale elenco sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

A tal fine, entro il 1° gennaio 2010, la Commissione

i) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono registrati con maggiore frequenza;

ii) definisce il livello di gravità delle infrazioni in funzione del loro potenziale di determinare un rischio per la vita o

lesioni gravi; e

iii) definisce la frequenza dell'infrazione al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafi 1 e 2 – alinea

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera c), **il requisito della idoneità finanziaria consiste nel disporre delle risorse finanziarie necessarie per assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.**

2. Il requisito della idoneità finanziaria è soddisfatto quando un'impresa può rispettare in via permanente i propri obblighi **effettivi e potenziali** nel corso dell'esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa deve dimostrare che ogni anno dispone:

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera c), **un'impresa deve** poter rispettare in via permanente i propri obblighi **finanziari** nel corso dell'esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa deve dimostrare che ogni anno dispone:

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione

a) di **attivi circolanti** per un valore di almeno 9 000 *euro* nel caso di utilizzo di un unico veicolo e di 5 000 *euro* per ogni veicolo supplementare;

Emendamento

a) di **un capitale proprio e di riserve** per un valore di almeno 9 000 *EUR* nel caso di utilizzo di un unico veicolo e di 5 000 *EUR* per ogni veicolo supplementare.

Il capitale proprio è dimostrato mediante un bilancio commerciale certificato o un bilancio fiscale. Chi richiede per la prima

volta l'accesso alla professione di trasportatore su strada deve presentare un bilancio di apertura certificato.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) di crediti, valori mobiliari e depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa di un valore superiore all'80% dei debiti di durata residua non è superiore a un anno ("quick ratio" $\geq 80\%$).

Emendamento

soppresso

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, il valore dell'euro è fissato ogni **cinque anni** nelle valute nazionali degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno feriale di ottobre, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno civile seguente.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, il valore dell'euro è fissato ogni **anno** nelle valute nazionali degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno feriale di ottobre, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno civile seguente.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può consentire che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante l'attestazione di una o più banche o altri organismi finanziari che si dichiarino fideiussori dell'impresa, mediante garanzia bancaria o altro

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può consentire che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante l'attestazione di una o più banche o altri organismi finanziari, **includere le compagnie di assicurazione**, che si dichiarino fideiussori dell'impresa per gli

strumento similare, per gli importi di cui al **paragrafo 2**, lettera a). La garanzia bancaria può essere escussa dall'autorità competente che autorizza l'esercizio dell'attività e può essere svincolata esclusivamente con il suo consenso.

importi di cui al **paragrafo 1**, lettera a). La garanzia **o l'assicurazione** può essere escussa dall'autorità competente che autorizza l'esercizio dell'attività e può essere svincolata esclusivamente con il suo consenso. ***L'autorità competente stabilisce inoltre a quali condizioni la garanzia bancaria può essere escussa e svincolata a favore di altri creditori.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I conti annuali di cui al **paragrafo 2** o la garanzia di cui al **paragrafo 3**, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è prescritta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

Emendamento

3. I conti annuali di cui al **paragrafo 1** o la garanzia di cui al **paragrafo 2**, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è prescritta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera d), **il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto se** la persona o le persone **tenute a soddisfarlo ai sensi dell'articolo 4** possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di formazione di cui all'allegato I, sezione I, nelle materie ivi elencate. L'idoneità *deve essere* accertata **al termine di una formazione che implichi la frequenza obbligatoria di un corso di almeno 140 ore e** dopo un esame scritto obbligatorio che può essere integrato da un esame orale. Gli esami devono essere organizzati in conformità all'allegato I, sezione II.

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera d), la persona o le persone **interessate** possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di formazione di cui all'allegato I, sezione I, nelle materie ivi elencate. L'idoneità è accertata dopo un esame scritto obbligatorio che, **se uno Stato membro così decide**, può essere integrato da un esame orale. Gli esami devono essere organizzati in conformità all'allegato I, sezione II.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le persone interessate sostengono l'esame di cui al paragrafo 1 nello Stato membro di residenza.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri riconoscono secondo criteri da essi definiti gli organismi atti a offrire ai candidati formazioni di qualità per un'efficace preparazione all'esame e nonché, ai gestori dei trasporti che lo desiderino, formazioni permanenti per l'aggiornamento delle conoscenze. Gli Stati membri verificano periodicamente che tali organismi rispondano sempre ai criteri in base ai quali sono stati riconosciuti.

3. Gli Stati membri riconoscono secondo criteri ***reciprocamente compatibili*** da essi definiti gli organismi atti a offrire ai candidati formazioni di qualità per un'efficace preparazione all'esame e nonché, ai gestori dei trasporti che lo desiderino, formazioni permanenti per l'aggiornamento delle conoscenze. Gli Stati membri verificano periodicamente che tali organismi rispondano sempre ai criteri in base ai quali sono stati riconosciuti.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri possono dispensare ***dalla formazione obbligatoria i candidati*** che dimostrino di possedere un'esperienza pratica a livello di direzione di almeno ***cinque anni in un'impresa di trasporti.***

4. Gli Stati membri possono dispensare ***dall'esame le persone*** che dimostrino di possedere un'esperienza pratica ***ininterrotta*** a livello di direzione di almeno ***dieci anni, maturata prima della pubblicazione del presente regolamento.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono promuovere, ogni dieci anni, a beneficio dei gestori dei trasporti, una formazione come quella descritta nell'allegato I e un esame come quello descritto all'articolo 8, paragrafo 1, per garantire che essi siano informati dei cambiamenti intervenuti nel settore.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri garantiscono che i gestori dei trasporti con esperienza pratica, che riprendono la loro attività dopo cinque anni d'interruzione, effettuino la riqualificazione e l'aggiornamento necessari a comprovare il sussistere della propria competenza professionale e delle conoscenze in materia di sviluppo della legislazione applicabile alla professione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualsiasi Stato membro può dispensare dalla formazione **obbligatoria** in determinate materie i titolari di diplomi **specifici** da esso specificamente designati, rilasciati nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione tecnica nello Stato stesso ed implicanti la frequenza di corsi relativi alle materie elencate

5. Qualsiasi Stato membro può dispensare dalla formazione in determinate materie **e dall'esame** i titolari di diplomi da esso specificamente designati, rilasciati nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione tecnica nello Stato stesso ed implicanti la frequenza di corsi relativi alle materie elencate all'allegato I.

all'allegato I.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ai fini della prova dell'idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al paragrafo 2. L'attestato non è trasferibile. L'attestato è conforme al modello di certificato di cui all'allegato II ed è munito del timbro dell'autorità o dell'organismo riconosciuto che lo ha rilasciato.

Emendamento

6. Ai fini della prova dell'idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al paragrafo 2. L'attestato non è trasferibile ***ad altre persone fisiche o giuridiche***. L'attestato è conforme al modello di certificato di cui all'allegato II ed è munito del timbro dell'autorità o dell'organismo riconosciuto che lo ha rilasciato.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***L'autorità competente rilascia l'autorizzazione*** a esercitare l'attività di trasportatore su strada ***all'impresa che ne faccia domanda e che possieda i requisiti di cui all'articolo 3.***

Emendamento

1. ***Un'impresa di trasporto che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3 è autorizzata, se ne fa domanda,*** a esercitare l'attività di trasportatore su strada. ***L'autorità competente accerta che l'impresa che fa domanda possieda i requisiti di cui in detto articolo.***

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente ***iscrive nel*** registro elettronico di cui all'articolo 15 il nome del gestore dei trasporti designato ***dall'impresa***, l'indirizzo della sede, il numero dei veicoli utilizzati e, se l'autorizzazione è valida per i trasporti internazionali, il numero di serie della

Emendamento

2. L'autorità competente ***è responsabile di aggiornare e di tenere il*** registro elettronico di cui all'articolo 15.

licenza comunitaria e quello delle copie autenticate.

*L'autorità competente iscrive nel registro elettronico di cui all'articolo 15 la ragione sociale dell'impresa, il nome del gestore dei trasporti **da questa** designato e un'indicazione della sua idoneità alla gestione dei trasporti, l'indirizzo della sede, il numero dei veicoli utilizzati e, se l'autorizzazione è valida per i trasporti internazionali, il numero di serie della licenza comunitaria e quello delle copie autenticate.*

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. A partire *dalla data di interconnessione dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 15, paragrafo 5*, l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica che *nel corso degli ultimi due anni* il gestore o i gestori dei trasporti designati non siano stati dichiarati in uno Stato membro incapaci di dirigere l'attività di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 13.

Emendamento

4. A partire *dal 1° gennaio 2012* l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica *in caso di dubbio* che *al momento della domanda* il gestore o i gestori dei trasporti designati non siano stati dichiarati in uno Stato membro incapaci di dirigere l'attività di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 13.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti verificano che le imprese autorizzate a esercitare l'attività soddisfino in permanenza i requisiti di cui all'articolo 3. A tal fine, verificano ogni cinque anni che le imprese continuino a soddisfare tutti i requisiti di cui trattasi.

Emendamento

1. Le autorità competenti verificano che le imprese autorizzate a esercitare l'attività *di trasportatore su strada* soddisfino in permanenza i requisiti di cui all'articolo 3. A tal fine, verificano ogni cinque anni che le imprese continuino a soddisfare tutti i requisiti di cui trattasi.

La Commissione adatta la periodicità dei controlli regolari ai progressi tecnici, segnatamente per quanto concerne i

registri elettronici nazionali quali previsti all'articolo 15. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se constatata che un'impresa **non soddisfa** più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente, **dopo aver inviato una diffida** all'impresa stessa, **revoca o sospende parzialmente o provvisoriamente l'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada che essa ha rilasciato.**

Emendamento

1. Se constatata che un'impresa **rischia di non soddisfare** più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente **notifica la cosa** all'impresa stessa. **Se accerta l'inadempimento di uno di tali requisiti, l'autorità competente può assegnare all'impresa un termine per regolarizzare la sua situazione entro i limiti in appresso.**

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. L'autorità competente **provvede ad inviare una diffida quando constatata che l'impresa rischia di non adempiere più uno dei requisiti di cui all'articolo 3. Nell'ipotesi in cui sia accertato l'inadempimento di uno dei requisiti, all'impresa viene assegnato, tramite la diffida, un termine affinché essa possa regolarizzare la sua situazione entro i seguenti limiti:**

Emendamento

2. L'autorità competente **può prescrivere che le imprese la cui autorizzazione è stata sospesa o revocata provvedano affinché i loro gestori dei trasporti seguano il corso di formazione e sostengano l'esame di cui all'articolo 8 prima dell'adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.**

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

a) un termine non superiore a **sei mesi** per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti se quest'ultimo non soddisfa più i requisiti di onorabilità o di idoneità professionale, prorogabile di **sei mesi** in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti;

Emendamento

a) un termine non superiore a **tre mesi** per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti se quest'ultimo non soddisfa più i requisiti di onorabilità o di idoneità professionale, prorogabile di **tre mesi** in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione

b) un termine non superiore a **sei mesi** se l'impresa deve regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;

Emendamento

b) un termine non superiore a **tre mesi** se l'impresa deve regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità competente **può prescrivere che le imprese soggette a parziale o provvisoria sospensione o revoca dell'autorizzazione provvedano affinché i gestori dei trasporti seguano il corso di formazione e sostengano l'esame di cui all'articolo 8 prima dell'adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.**

Emendamento

3. **Se constatata che l'impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente sospende o revoca l'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada concessa all'impresa senza superare i termini di cui al paragrafo 1.**

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In caso di infrazioni da considerarsi **gravi** per la natura sistematica e premeditata **e** per il tentativo di dissimulare i fatti, l'autorità competente dichiara il gestore dei trasporti dell'impresa cui è stata revocata l'autorizzazione inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un'impresa.

Emendamento

1. In caso di infrazioni **gravi** – **quali quelle menzionate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)** – da considerarsi **tali** per la natura sistematica e premeditata **o** per il tentativo di dissimulare i fatti, **e di cui il gestore dei trasporti è responsabile**, l'autorità competente dichiara il gestore dei trasporti dell'impresa cui è stata revocata l'autorizzazione inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un'impresa.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione, l'attestazione di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della persona dichiarata inidonea a dirigere le attività di trasporto non è valida in alcuno Stato membro.

Emendamento

2. Finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione **in conformità delle disposizioni nazionali pertinenti**, l'attestazione di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della persona dichiarata inidonea a dirigere le attività di trasporto non è valida in alcuno Stato membro.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in forza del presente regolamento che **comportano** il rigetto di una **richiesta d'accesso all'attività di trasportatore su strada**, la sospensione o la revoca di un'autorizzazione **ovvero** la dichiarazione di inidoneità devono essere motivate.

Emendamento

1. Le decisioni **negative** adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in forza del presente regolamento, che **includono** il rigetto di una **domanda**, la sospensione o la revoca di un'autorizzazione **e** la dichiarazione di inidoneità **del gestore dei trasporti** devono essere motivate.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese **oggetto del presente regolamento** abbiano il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui al paragrafo 1 dinanzi **ad organismi o organi indipendenti e, successivamente, dinanzi ad organi giurisdizionali. La presentazione di ricorsi, compresi quelli dinanzi ad organi giurisdizionali, non ha natura sospensiva.**

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese **e le persone interessate** abbiano il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui al paragrafo 1, **anche** dinanzi **a un tribunale.**

Emendamenti 70, 71 e 72

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

3. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 10, 11, 12, 13 e 26, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto stradale che sono **state autorizzate** da un'autorità competente da esso designata a esercitare l'attività di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica designata a tal fine. Il registro elettronico è accessibile in collegamento diretto a tutte le autorità competenti di cui all'articolo 9 dello Stato membro in questione. **Le altre autorità vi** hanno accesso solo se sono debitamente investite di poteri di controllo e di sanzione sul trasporto stradale e se il loro personale è giurato.

Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 10, 11, 12, 13 e 26, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto stradale **e dei gestori dei trasporti** che sono **stati autorizzati** da un'autorità competente da esso designata a esercitare l'attività di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica designata a tal fine, **che è altresì responsabile dell'uso e dell'aggiornamento di tali dati. Il registro elettronico nazionale contiene una sezione pubblica e una sezione confidenziale.** Il registro elettronico è accessibile in collegamento diretto a tutte le autorità competenti di cui all'articolo 9 dello Stato membro in questione. **Alla sezione confidenziale del registro elettronico** hanno accesso **le autorità diverse dalle autorità competenti** solo se sono debitamente investite di poteri di controllo e di sanzione sul trasporto stradale e se il loro personale è giurato.

Entro il 1° gennaio 2010 la Commissione definisce, di concerto con gli Stati membri, la struttura minima dei dati che devono essere inseriti nel registro elettronico nazionale.

Il registro elettronico nazionale di uno Stato membro contiene i dati seguenti:

- a) denominazione e forma giuridica dell'impresa;
- b) indirizzo della sede;
- c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento del requisito di onorabilità e di idoneità professionale e, se diverso, nome del rappresentante legale;
- d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie autenticate;
- e) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi **e di infrazioni lievi ripetute di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**, che hanno dato luogo a una sanzione negli ultimi due anni;
- f) nome delle persone che sono state dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa nel corso degli ultimi due anni e misure di riabilitazione applicate.

La sezione del registro elettronico nazionale **relativa alle imprese di trasporto su strada** di uno Stato membro contiene i dati seguenti:

- a) denominazione e forma giuridica dell'impresa;
- b) indirizzo della sede;
- c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento del requisito di onorabilità e di idoneità professionale e, se diverso, nome del rappresentante legale;
- d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie autenticate, **nonché numero di targa di ciascun veicolo coperto dall'autorizzazione operante al di fuori dello Stato membro di stabilimento dell'impresa;**
- e) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi che hanno dato luogo a una sanzione negli ultimi due anni;
- f) nome delle persone che sono state dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa nel corso degli ultimi due anni e misure di riabilitazione applicate.

La sezione del registro elettronico nazionale relativa ai gestori dei trasporti su strada di uno Stato membro contiene i dati seguenti:

- a) denominazione del gestore dei trasporti dichiarato idoneo a gestire l'attività di trasporto o un'impresa;**
- b) denominazione, forma giuridica e indirizzo dell'impresa o delle imprese gestite.**

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono scegliere di conservare le informazioni di cui alle lettere e) ed f) in registri separati. In questo caso, i dati pertinenti sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili per tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono trasmesse entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In ogni caso, le informazioni di cui alle lettere e) ed f) sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo se tali autorità sono debitamente investite di poteri di controllo e di sanzionamento nel settore del trasporto su strada e se il loro personale è giurato, o altrimenti se sono tenute ad un obbligo formale di segretezza.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati attinenti ad imprese riguardo alle quali l'autorizzazione sia stata ***parzialmente o provvisoriamente*** sospesa o revocata ***o quelli riguardanti persone dichiarate inidonee allo svolgimento dell'attività*** restano nel registro per due anni. ***Tali dati devono indicare i motivi della sospensione o della revoca delle***

2. I dati attinenti ad imprese riguardo alle quali l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata restano nel registro per due anni ***a partire dalla scadenza*** della sospensione o della revoca della ***licenza e sono poi immediatamente cancellati.***

autorizzazioni o della dichiarazione di inidoneità.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I dati relativi a persone dichiarate inidonee allo svolgimento dell'attività restano nel registro fino a che l'onorabilità di tali persone non viene ristabilita in conformità di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 3. Dopo la riabilitazione o l'adozione di misure equivalenti, i dati sono immediatamente cancellati.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali dati specificano i motivi della sospensione o della revoca delle autorizzazioni o della dichiarazione di inidoneità e la relativa durata.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono ad interconnettere i registri elettronici nazionali a livello comunitario entro il 31 dicembre 2010. L'interconnessione è attuata in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico di tutti gli Stati membri.

4. Gli Stati membri provvedono ad interconnettere i registri elettronici nazionali a livello comunitario entro il 31 dicembre 2010. L'interconnessione è attuata in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico di tutti gli Stati membri. ***La Commissione adotta tutte le misure necessarie per agevolare***

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera b)

Testo della Commissione

b) ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano presso l'autorità responsabile del trattamento dei dati. Tale diritto è garantito senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza scadenze o spese eccessive **per l'autorità responsabile del trattamento dei dati e** per il richiedente;

Emendamento

b) ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano presso l'autorità responsabile del trattamento dei dati. Tale diritto è garantito senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza scadenze o spese eccessive per il richiedente;

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o sugli eventuali gestori dei trasporti dichiarati inadeguati a svolgere l'attività devono rispettare la procedura e i termini di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../..... ovvero all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../..... Ogni Stato membro quando riceve da un altro Stato membro la notifica di un'infrazione, inserisce l'infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.

Emendamento

4. Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o sugli eventuali gestori dei trasporti dichiarati inadeguati a svolgere l'attività devono rispettare la procedura e i termini di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../... ovvero all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../.... Ogni Stato membro, quando riceve da un altro Stato membro la notifica di un'infrazione **grave che abbia dato luogo a una condanna**, inserisce l'infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, **il nuovo** Stato membro di stabilimento

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, **lo** Stato membro di stabilimento ammette

ammette come prova sufficiente dell'onorabilità ai fini dell'accesso all'attività di trasportatore su strada la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di tale documento, di un documento equivalente, rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri **di provenienza del trasportatore, da cui risulti il possesso di tale requisito.**

come prova sufficiente dell'onorabilità ai fini dell'accesso all'attività di trasportatore su strada la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di tale documento, di un documento equivalente, rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri **in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale.**

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilità che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri l'attestato rilasciato *dall'* un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri **di provenienza** che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. L'attestato si basa sui fatti precisi presi in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.

Emendamento

2. Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilità che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri l'attestato rilasciato *da* un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri **in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale** che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. L'attestato si basa sui fatti precisi presi in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se non è rilasciato **dal paese di provenienza**, il documento prescritto a norma dei paragrafi 1 e 2 può essere sostituito da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dall'interessato davanti *all'* un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro **di provenienza**, i quali

Emendamento

3. Se non è rilasciato **dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale**, il documento prescritto a norma dei paragrafi 1 e 2 può essere sostituito da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dall'interessato davanti *a* un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o,

rilasceranno un attestato certificante la prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne in oggetto.

se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro ***in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale***, i quali rilasceranno un attestato certificante la prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne in oggetto.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

Quando prescrive per i suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all'articolo 7, lo Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri ***di provenienza*** che certifichi l'osservanza delle condizioni prescritte. Gli attestati si basano ***sui fatti precisi presi*** in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.

Emendamento

Quando prescrive per i suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all'articolo 7, lo Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri ***in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale*** che certifichi l'osservanza delle condizioni prescritte. Gli attestati si basano ***sulle informazioni precise prese*** in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli attestati rilasciati prima del ... ai fini della prova dell'idoneità professionale in base alle disposizioni vigenti a tale data sono equiparati al certificato conforme al modello contenuto nell'allegato II e sono riconosciuti come prova dell'idoneità professionale in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri ***possono tuttavia domandare un documento integrativo che comprovi***

Emendamento

2. Gli attestati rilasciati prima del ... ai fini della prova dell'idoneità professionale in base alle disposizioni vigenti a tale data sono equiparati al certificato conforme al modello contenuto nell'allegato II e sono riconosciuti come prova dell'idoneità professionale in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri ***informano la Commissione dei certificati che essi riconoscono come***

l'esercizio effettivo dell'attività in questione in uno Stato membro per un periodo di tre anni. Alla data di presentazione dell'attestato l'attività in oggetto non deve essere terminata da più di cinque anni.

comprovanti la competenza professionale ai fini del presente articolo.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri determinano *la* sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il ... e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modificazioni successive.

Emendamento

1. Gli Stati membri determinano *le* sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il **1° gennaio 2012** e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modificazioni successive.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare la sospensione ***provvisoria o parziale*** dell'autorizzazione a esercitare l'attività, la revoca delle autorizzazioni e la dichiarazione di inidoneità dei gestori dei trasporti. Le sanzioni comprendono anche la confisca del veicolo utilizzato dall'impresa che effettua trasporti senza disporre dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare la sospensione dell'autorizzazione a esercitare l'attività, la revoca delle autorizzazioni e la dichiarazione di inidoneità dei gestori dei trasporti. Le sanzioni comprendono anche la confisca del veicolo utilizzato dall'impresa che effettua trasporti senza disporre dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione redige l'elenco delle violazioni più gravi al presente regolamento che comportano almeno la sospensione parziale o provvisoria dell'autorizzazione a esercitare l'attività, la revoca dell'autorizzazione o la dichiarazione di inidoneità dei gestori dei trasporti. Tale misura, diretta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo le fattispecie d'infrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono reciprocamente riconosciute.

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22

Salvaguardia dei diritti acquisiti

Le imprese che dimostrano di essere state autorizzate in uno Stato membro, in forza della normativa nazionale e anteriormente a determinate date, a esercitare l'attività di trasportatore di

soppresso

merci o di persone su strada nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, sono dispensate dall'obbligo di fornire la prova dell'idoneità professionale di cui all'articolo 3, lettera c), fino al 1° gennaio 2012. Tali date sono le seguenti:

a) il 1° gennaio 1975 per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito;

b) il 1° gennaio 1981 per la Grecia;

c) il 1° gennaio 1983 per la Spagna e il Portogallo;

d) il 3 ottobre 1989 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

e) il 1° gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente e si prestano reciprocamente assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Esse *assicurano la riservatezza delle informazioni scambiate.*

Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente e si prestano reciprocamente assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Esse *si scambiano informazioni sulle condanne derivanti da gravi infrazioni o su altri fatti specifici che possono avere conseguenze sull'esercizio dell'attività di trasportatore su strada, conformemente alle disposizioni applicabili alla protezione dei dati personali.*

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, le autorità competenti scambiano informazioni sulle condanne*

Emendamento

soppresso

penali gravi inflitte e sulle infrazioni gravi commesse o su fatti gravi e precisi che possono avere conseguenze sull'esercizio dell'attività di trasportatore su strada.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano **gli articoli 5 bis**, paragrafi dall'1 al 4, e paragrafo 5, lettera b), nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano **l'articolo 5 bis**, paragrafi dall'1 al 4, e paragrafo 5, lettera b), nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. ***I termini stabiliti all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.***

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) il numero, per tipo e per anno, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e revocate, **il numero di diffide**, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni;

Emendamento

b) il numero, per tipo e per anno, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e revocate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione

d) statistiche **sugli aggiornamenti dei** registri elettronici nazionali;

Emendamento

d) statistiche **di base sui** registri elettronici nazionali **e sul loro impiego da parte delle autorità competenti**;

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il 1° giugno 2009 la Commissione presenta una relazione sugli effetti probabili dell'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento volta ad includere il trasporto commerciale con veicoli che, per tipo e attrezzature, sono idonei e destinati a trasportare fino a nove persone, incluso il conducente. La Commissione adotta, se del caso, le iniziative necessarie.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco delle autorità competenti che ha designato per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada, nonché l'elenco delle autorità o organismi riconosciuti per l'organizzazione degli esami. La Commissione pubblica l'elenco consolidato di tali autorità organismi relativo a tutta la Comunità nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Entro il 1° giugno 2009 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco delle autorità competenti che ha designato per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada, nonché l'elenco delle autorità o organismi riconosciuti per l'organizzazione degli esami ***e il rilascio dei certificati***. La Commissione pubblica l'elenco consolidato di tali autorità organismi relativo a tutta la Comunità nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 28

Testo della Commissione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione **quanto prima** il testo delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di diritto interno che essi adottano nell'ambito disciplinato dal presente regolamento.

Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di diritto interno che essi adottano nell'ambito disciplinato dal presente regolamento **entro sei giorni dalla data di adozione delle stesse e per la prima volta entro il 1° giugno 2009.**

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 2

Testo della Commissione

Si applica a partire dal [...].

Emendamento

Si applica a partire dal **1° giugno 2009.**

Emendamento 104

Proposta di regolamento Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO II BIS

L'elenco delle infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) è il seguente:

1. a) Superamento del 25% o più del limite massimo del tempo di guida di sei o quindici giorni.

b) Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del limite massimo del tempo di guida di un margine pari o superiore al 50% senza una sosta o un periodo ininterrotto di riposo di almeno 4,5 ore.

2. Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o impiego di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati dell'apparecchiatura di registrazione e/o del limitatore di velocità o falsificazione dei [...] fogli di registrazione o dei dati trasferiti dal tachigrafo e/o dalla scheda del conducente.

3. Guida senza aver superato un controllo tecnico valido o guida di un veicolo che presenti un difetto molto grave, segnatamente a livello del sistema di frenaggio, dei leveraggi dello sterzo, delle ruote/dei pneumatici, delle sospensioni o del telaio tale da comportare un rischio immediato per la sicurezza stradale suscettibile di dare luogo a una decisione di immobilizzazione del veicolo.

4. Trasporto di merci pericolose il cui trasporto è vietato o di merci pericolose senza la segnaletica o la marcatura del veicolo richieste.

5. Trasporto di passeggeri o di merci senza una patente di guida valida o effettuato da un'impresa sprovvista di una licenza comunitaria valida.

6. Impiego da parte del conducente di una scheda del conducente falsificata o di cui non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti.

7. Trasporto di merci che superano del 20% o più il carico massimo consentito.